

# **TI\_GERICHTE 60.2023.252 vom 27. März 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.252](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.252)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.252 du 27 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.252 del 27 marzo 2024

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di finzione legale del ritiro dell'opposizione in caso di mancata comparizione ingiustificata all'interrogatorio ai sensi dell'art. 355 cpv. 2 CPP

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

#### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinarie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv.

#### **E. 1.2**

Il reclamo inoltrato il 09/10.10.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 26.09.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in materia di finzione legale del ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 355 cpv. 2 CPP: la decisione del procuratore pubblico che ha evaso il procedimento penale come se l'opposizione fosse stata ritirata, avendo reputato che l'imputata, pur essendo stata citata all'interrogatorio, ingiustificatamente non vi sarebbe comparsa e avendo allo stesso tempo stabilito che alla sua crescita in giudicato, il decreto di accusa 08.09.2023 (DAC \_\_\_\_\_) sarebbe divenuto definitivo, è impugnabile con reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 355 CPP n. 9 e nota a piè di pagina 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 355 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER,

### **E. 3**

Come indicato nelle considerazioni di fatto il 14.09.2023, vista l'opposizione interposta l'11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023 (DAC \_\_\_\_\_), il procuratore pubblico ha citato RE 1, per il tramite del suo difensore d'ufficio, a comparire martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, presso il Ministero pubblico per essere interrogata in veste di imputata, con l'avvertenza che, in caso di mancata e ingiustificata comparizione, l'opposizione sarebbe stata considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e di conseguenza il decreto d'accusa sarebbe cresciuto in giudicato (AI 170). Con e-mail 26.09.2023, ore 12:30, l'avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente che, in occasione del colloquio telefonico tenutosi poco prima, l'imputata gli avrebbe comunicato di non voler presentarsi all'interrogatorio fissato quel pomeriggio alle ore 14:00, dicendogli però che ella avrebbe partecipato al pubblico dibattimento e accettato il giudizio, ma con il rifiuto di altri atti istruttori. Da parte sua, il legale ha confermato la sua partecipazione all'interrogatorio. A differenza del suo avvocato, l'imputata non si è presentata all'interrogatorio previsto. Il difensore ha dichiarato al procuratore pubblico di aver prontamente avvisato la sua assistita della citazione, di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata comparizione confermando il contenuto del messaggio di posta elettronica del 26.09.2023, precisando all'imputata che una sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il rischio di essere considerata quale ritiro dell'opposizione. Ciononostante l'imputata è stata irremovibile. Come indicato il procuratore pubblico ha ricordato al legale che, nella citazione del 14.09.2023, erano state espressamente indicate le conseguenze della mancata comparizione all'interrogatorio (art. 355 cpv. 2 CPP) ossia che l'opposizione sarebbe stata considerata ritirata ed il decreto d'accusa sarebbe cresciuto in giudicato, reputando che nel caso concreto non vi erano motivi giustificanti l'assenza. Da qui la decisione poi impugnata. In concreto è accertato che l'imputata, per il tramite del suo legale, è stata correttamente citata all'interrogatorio ed era effettivamente a conoscenza della citazione (che conteneva le necessarie indicazioni giuridiche relative ad un'eventuale mancata comparsa all'interrogatorio). Non solo. La reclamante è pure stata adeguatamente informata in merito anche dal suo legale, in maniera comprensibile, circa le possibili conseguenze giuridiche di un'eventuale assenza ingiustificata al previsto interrogatorio. Fatti che l'imputata peraltro non contesta in questa sede. Con il reclamo RE 1 reputa tuttavia che, dall'e-mail 26.09.2023 del suo legale al procuratore pubblico, non si possa in alcun modo dedurre un suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, essendo esposta la sua intenzione di partecipare al dibattimento processuale e l'accettazione del giudizio di merito. In quel messaggio di posta elettronica delle 12.30, l'avv. PR 1 ha in effetti comunicato al procuratore pubblico che: “ ... con riferimento alla procedura a margine, Le scrivo in quanto ho avuto modo di discutere poco fa telefonicamente con la signora RE 1. Purtroppo quest'ultima mi ha segnalato che non intende presentarsi all'interrogatorio fissato per questo pomeriggio alle ore 14:00. Essa verrà al pubblico dibattimento e accetterà il giudizio, così mi ha riferito, ma rifiuta altri atti istruttori. Da parte mia sarò presente al Ministero Pubblico alle ore 14:00. ... ” (cfr. doc. CRP 1 allegato 2). In concreto è quindi pacifico che l'imputata non si è consapevolmente presentata all'interrogatorio previsto e non ha addotto alcuna valida giustificazione per la sua mancata comparizione (la cura fisioterapica non costituendo valida giustificazione). Pure accertata è però anche la volontà della reclamante di presentarsi al pubblico dibattimento. Ne discende che, in concreto, non si può concludere che, con la mancata comparsa all'interrogatorio del 26.09.2023, l'imputata abbia manifestato il suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, rinunciando consapevolmente ai suoi diritti, ossia all'esame dell'accusa mossa a suo carico dal

procuratore pubblico. L'imputata ha rinunciato invece all'esecuzione di un nuovo suo interrogatorio dopo averne subiti diversi in corso d'istruttoria. Nel corso dell'inchiesta, infatti, l'imputata è stata interrogata sia dalla polizia [il 04.01.2016, il 26.10.2016, il 23.11.2016, il 30.11.2016, il 23.01.2017 e il 07.02.2017 (cfr. rapporto di trasmissione 17/20.11.2017)] sia, in due occasioni, dal pubblico ministero il 27.10.2017 (AI 80) e il 20.03.2023 (interrogatorio finale ai sensi dell'art. 317 CPP) [AI 136]. Il 14.09.2023 il procuratore pubblico, richiamando l'opposizione dell'11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023, ha citato RE 1 a comparire il 26.09.2023 per essere interrogata in veste di imputata, circostanza confermata nel relativo verbale (AI 171, p. 1). Non è dato sapere se il magistrato inquirente volesse porre ulteriori domande all'imputata rispettivamente chiarire eventuali altri aspetti o semplicemente chiarire le ragioni dell'opposizione al decreto d'accusa e di conseguenza se l'interrogatorio dell'imputata fosse stato effettivamente utile all'inchiesta. Va al proposito rilevato che nella STF 6B\_152/2013 del 27.05.2013 l'Alta Corte ha indicato che l'applicazione della finzione legale del ritiro dell'opposizione giusta l'art. 355 cpv. 2 CPP presuppone, tra l'altro, la sussistenza di un motivo obiettivo (sachlicher Anlass) per l'interrogatorio (consid. 4.5.3.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP n. 2a). L'art. 355 cpv. 2 CPP trova applicazione in presenza di un comportamento contraddittorio da parte dell'imputato (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 20 e nota a piè di pagina 42 che rinvia alla decisione TF 6B\_1122/2013 del 06.05.2014 consid. 1.5., in cui l'imputato aveva inoltrato i decreti d'accusa al suo legale, ma poi si era reso irreperibile e non aveva fatto nulla per partecipare agli interrogatori). Nel caso concreto, non avendo l'imputata opponente chiesto di essere interrogata nuovamente dal magistrato inquirente, non si può reputare che il suo comportamento possa costituire un abuso di diritto. Visto quanto precede, si giustifica l'annullamento del decreto 26.09.2023 con cui il procuratore pubblico, in applicazione dell'art. 355 cpv. 2 CPP, ha considerato ritirata l'opposizione interposta dall'imputata, e la restituzione degli atti al magistrato inquirente affinché proceda nelle sue incombenze ai sensi dell'art. 355 cpv. 3 CPP.

#### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.